



**SINDACATO PROFESSIONALE
HUMAN CARING SANITA'
SHC OSS PUGLIA Cf 97825410018**
cell **3274560962** -
sindacato.shcpuglia@gmail.com

7/12/2004

Alla Cortese Attenzione
Direttore del Personale
Adi Bari Coop Auxilium

Oggetto: RISCONTRO NOTA/ DIFFIDA

La scrivente Human Caring – Shc Puglia è venuta a conoscenza che questa cooperativa continua a riunirsi con le altre organizzazioni sindacali ignorando di convocarci.

Si diffida questa cooperativa per condotta antisindacale perseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 L. 300/1970, avendo la S.V. oggettivamente ostacolato e leso gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, così incidendo sull'esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito dall' art. 39. Si informa sin d'ora che in caso di mancato riscontro la scrivente dovrà considerare il comportamento tenuto da questa cooperativa una violazione del diritto sindacale dei lavoratori nonché un comportamento rientrante nella fattispecie di cui all'art 28 dello statuto dei lavoratori

Si precisa che tale azione va a ledere gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 39 (principio della libertà sindacale) della costituzione, nello specifico attuati dalla legge 300/70. La giurisprudenza delle corti superiori, ha precisato che il diritto all'informazione di qual si voglia associazione sindacale, facente parte o meno di una confederazione, in presenza dei seguenti concomitanti requisiti, accertabili in via di fatto: può direttamente rappresentare e assistere i propri iscritti e i non iscritti nei luoghi e nelle forme apprestati dall'ordinamento giuridico, incluse le norme pattizie presenti nel contratto collettivo e può ricevere l'informativa dall'Amministrazione, sia pure in tavoli separati. Ciò non esclude affatto che agli altri sindacati, non rappresentativi e/o che non abbiano sottoscritto il contratto nazionale, sia precluso ogni diritto afferente al libero ed effettivo esercizio della loro attività. In altri termini, le predette fonti pubblicistiche assicurano lo sviluppo del sindacato, non necessariamente legato alla sua capacità di stipulare contratti collettivi, sicché esso possa anche dissentire dalle politiche sindacali maggioritarie (Corte cost., sentenza n. 344/88 e Cass., n. 13240/09).

E non volendo entrare in polemiche inutili la scrivente O.S. comunica sin d'ora che dissente espressamente dagli accordi che verranno presi che risulteranno essere peggiorativi dei limiti minimi stabiliti nel CCNL di settore. In riferimento alla mancata convocazione la scrivente O.S. come sancito dalla L. 300/700, è rappresentante e portavoce di parte dei lavoratori.

Fatta quindi chiarezza sulle dinamiche, allo stato dei fatti per tanto la scrivente O.S. in caso di mancata convocazione sarà indotta immantinente a tutelare le ragioni dei propri associati nelle opportune sedi giudiziarie.

La segreteria SHC Puglia Antonio Squarcella

